



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 18 marzo 2021, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Cugnoli (PE)**, ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 75, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni.

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma delle attività di controllo per l'anno 2021"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 12 marzo 2021, n. 8, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Luigi Di Marco;

#### **FATTO**

1. Con deliberazione del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2015 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data del 1° dicembre 2016, con deliberazione n. 232/2016/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2015 al 30 gennaio 2017, successivamente prorogato al 28 febbraio 2017, con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 3/2017/INPR.

1.1 Con deliberazione del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2016 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 14 settembre 2017, con deliberazione n. 131/2017/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2016 al 20 dicembre 2017.

1.2 Con deliberazione del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2017 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 7 febbraio 2019, con deliberazione n. 5/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2017 al 30 marzo 2019; successivamente prorogato al 30 aprile 2019, con deliberazione dell'11 aprile 2019, n. 44/2019/INPR.

1.3 Con deliberazione del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e relativo questionario al rendiconto 2018 per gli organi

di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 27 settembre 2019, con deliberazione n. 114/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020.

2. L'Organo di revisione ha trasmesso, relativamente al Comune di Cugnoli (PE) - 1500 abitanti -, i questionari sui rendiconti 2015 e 2016, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 24 febbraio 2017 e 19 dicembre 2017, e i questionari sui rendiconti 2017 e 2018, mediante il sistema applicativo ConTe, rispettivamente in data 5 aprile 2019 e 31 gennaio 2020.

## DIRITTO

1. L'articolo 148-bis del Tuel ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Nei casi più gravi, la Sezione ha la possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, con l'articolo 30 della legge n. 161 del 2014 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione*

europa - legge europea 2013-bis) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario si dimostra comunque funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, si osserva che l'Ente ha approvato i rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 con deliberazioni di Consiglio comunale, rispettivamente, del 26 maggio 2016, n. 11, del 9 maggio 2017, n. 13, 14 maggio 2018, n. 16 e del 10 maggio 2019, n. 18.

Nei questionari relativi ai rendiconti in esame, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o anomalie gestionali e si è espresso favorevolmente all'approvazione dei rendiconti medesimi.

2.1. Il Magistrato istruttore ha ritenuto comunque opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente, al fine di verificare l'eventuale presenza di criticità, valutando, in particolare, il risultato di amministrazione e la sua scomposizione, l'equilibrio di parte corrente, la gestione della liquidità e dei residui, e l'implementazione del nuovo sistema contabile armonizzato. In particolare, sono stati analizzati gli effetti - anche sulle successive gestioni - dell'operazione di riaccertamento straordinario, alla data del 1° gennaio 2015, dei residui iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014. Si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria dell'Ente.

3. Con deliberazione dell'11 maggio 2015, n. 17, la Giunta comunale ha approvato le risultanze derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui, accertando un disavanzo di amministrazione ("Parte disponibile") pari ad euro 747.956,00.

Con l'operazione di riaccertamento straordinario l'Ente, partendo dal risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 (euro 34.330,65), ha cancellato definitivamente, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, residui attivi per euro 1.537.061,46 e residui passivi per euro 1.460.425,21.

Sono stati reimputati residui attivi di parte capitale per euro 3.171.971,53 e residui passivi di parte capitale per euro 3.522.329,56 che hanno portato alla costituzione di un FPV di euro 350.358,03. Relativamente alla parte corrente sono stati reimputati, all'esercizio 2015 e

successivi, residui attivi per euro 808.387,03 e residui passivi per euro 122.677,82 con la conseguenza che al 1° gennaio 2015 non viene costituito il Fondo pluriennale vincolato e viene invece a determinarsi un "disavanzo tecnico" pari ad euro 685.709,21. Tale disavanzo rappresenta un deficit "temporaneo" poiché crediti non ancora esigibili al 1° gennaio 2015 finanziano debiti già scaduti, tale deficit verrà riassorbito automaticamente negli esercizi in cui verranno a scadenza i crediti reimputati (cfr. allegato 5/1: euro 412.814,52, esercizio 2015, euro 29.910,51, esercizio 2016 ed euro 365.662,00, esercizi successivi).

Con deliberazione del 24 giugno 2015, n. 9, il Consiglio comunale ha stabilito di ripianare il disavanzo accertato in 30 esercizi con quote pari ad euro 24.931,87 (importo arrotondato a 24.932,00) individuando come fonte di finanziamento economie di spesa o maggiori entrate.

4. Il risultato di amministrazione risulta sempre negativo e pari, rispettivamente, ad euro 337.984,58 (2015), ad euro 130.144,92 (2016), ad euro 129.656,11 (2017) ed euro 93.468,59 (2018).

	Riaccertamento straordinario all' 1.1.2015	2015	2016	2017	2018
<b>AVANZO (+)/DISAVANZO (-) CONTABILE</b>	<b>-728.014,81</b>	<b>-337.984,58</b>	<b>-130.144,92</b>	<b>-129.656,11</b>	<b>-93.468,59</b>
<b>PARTE ACCANTONATA</b>	<b>19.941,19</b>	<b>1.351,80</b>	<b>187.073,79</b>	<b>188.158,77</b>	<b>206.161,73</b>
<i>Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	19.941,19	1.351,80	10.420,66	32.624,21	48.927,83
<i>Fondo anticipazioni liquidità d.l. n. 35 del 2013</i>	-	-	145.268,52	140.708,56	135.994,90
<i>Fondo contenzioso</i>	-	-	29.971,61	12.000,00	17.000,00
<i>Fondo indennità di fine mandato</i>	-	-	1.413,00	2.826,00	4.239,00
<b>PARTE VINCOLATA</b>	<b>-</b>	<b>66.534,27</b>	<b>59.063,31</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.307,00</b>
<i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</i>	-	-	31.694,00	20.000,00	-
<i>Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	-	18.245,85	24.408,02	-	-
<i>Vincoli derivanti da contrazione mutui</i>	-	-	-	-	7.257,00
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</i>	-	48.288,42	-	-	-
<i>Altri vincoli</i>	-	-	2.961,29	-	10.050,00
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.806,73</b>	<b>-</b>
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	<b>-747.956,00</b>	<b>-405.870,65</b>	<b>-376.282,02</b>	<b>-348.621,61</b>	<b>-316.937,32</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Questionario, Relazioni Organo di revisione, BDAP

Negli esercizi in esame, è stata accantonata una parte del risultato di amministrazione al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), calcolato, nell'annualità 2018, con il metodo ordinario. Nel relativo questionario, l'Organo di revisione ha attestato di aver verificato la regolarità del calcolo del FCDE ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

In merito al Fondo anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35 del 2013, si sottolinea che l'Ente, erroneamente, non ha costituito apposito fondo - né in fase di riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, né a seguito del riaccertamento ordinario dei residui 2015 - nella parte accantonata sul risultato di amministrazione rilevato a fine anno. Tuttavia, provvede nelle annualità successive ad uno specifico accantonamento di importo pari alle quote dell'anticipazione di liquidità ancora da restituire sanando, così, la citata irregolarità. Nei questionari 2017 e 2018, l'Organo di revisione ha attestato che l'Ente si è avvalso della facoltà

di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento a FCDE, che difatti presenta importi esigui.

Al riguardo, si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 che sottolinea come l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità per il finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità permetta indebitamente all'ente locale l'effettuazione di nuove spese, evitando il necessario adempimento di carattere prudenziale e conseguentemente migliorando in modo fittizio il risultato di amministrazione. L'Ente, dunque, per i successivi esercizi dovrà allinearsi a quanto stabilito nella citata sentenza. Questa Sezione si riserva di valutare, nell'analisi del rendiconto 2019, il rispetto della normativa in argomento.

L'Ente, anche a seguito di osservazione da parte dell'Organo di revisione, ha provveduto, a partire dal 2016, ad accantonare una parte del risultato ai seguenti fondi: contenzioso, indennità di fine mandato e passività potenziali, i cui importi, evidenziati in tabella, sono stati ritenuti congrui dall'Organo di revisione medesimo.

Dopo gli accantonamenti e i vincoli, il risultato di amministrazione (*"Parte disponibile"*) peggiora registrando i seguenti importi negativi: euro 405.870,65 nel 2015, euro 376.282,02 nel 2016, euro 348.621,61 nel 2017 ed euro 316.937,32 nel 2018.

La Sezione, prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione e quanto attestato dall'Organo di revisione, nei pareri rilasciati e nei questionari inviati, ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi accantonati e vincolati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Come precedentemente indicato, all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, l'Ente ha registrato un disavanzo di amministrazione di euro 747.956,00.

Questa Sezione è chiamata a verificare, in questa sede, l'andamento del piano di rientro al termine delle annualità in esame.

Al riguardo si richiama l'art. 4 del DM 2 aprile 2015, che stabilisce: *"in sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di*

previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

Secondo la disposizione sopra richiamata, il ripiano può dirsi realizzato solo se il risultato di amministrazione (“Parte disponibile”) dell’esercizio rendicontato risulta migliorato rispetto a quello dell’esercizio precedente per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce.

Dal confronto fra il risultato di amministrazione registrato in sede di riaccertamento straordinario dei residui (euro -747.956,00) e il medesimo risultato negli esercizi successivi, si evince che l’Ente riesce sempre a recuperare le quote di disavanzo pari, come detto, ad euro 24.932,00 ciascuna.

5. La gestione di parte corrente registra un risultato positivo, ad eccezione dell’annualità 2016 (euro -22.850,42), con saldi pari a euro 400.741,61 (2015), euro 68.685,79 (2017) ed euro 64.533,27 (2018).

	2015	2016	2017	2018
FPV per spese correnti (iscritto in entrata)	0,00	66.603,98	52.691,81	0,00
Recupero disavanzo	24.932,00	24.932,00	24.932,00	24.932,00
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>1.909.355,39</b>	<b>1.440.084,89</b>	<b>1.326.266,05</b>	<b>1.369.874,83</b>
Spese correnti	1.369.305,28	1.399.522,16	1.233.230,12	1.242.025,23
FPV di parte corrente (di spesa)	66.603,98	52.691,81	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	47.772,52	52.393,32	52.109,95	51.784,33
<b>SOMMA FINALE</b>	<b>400.741,61</b>	<b>-22.850,42</b>	<b>68.685,79</b>	<b>51.133,27</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI</b>				
Utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti	-	-	-	13.400,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	-	-	-	-
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	-	-	-	-
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>400.741,61</b>	<b>-22.850,42</b>	<b>68.685,79</b>	<b>64.533,27</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Questionario, Relazioni Organo di revisione, BDAP

Si ricorda che il mantenimento dell’equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell’Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie.

I principi di sana e corretta gestione impongono all’Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

6. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune chiude le annualità in esame con un fondo cassa positivo.

	2015	2016	2017	2018
<b>FONDO CASSA INIZIALE</b>	<b>1.823.718,46</b>	<b>1.533.159,10</b>	<b>765.892,15</b>	<b>1.697.199,67</b>
TOTALE RISCOSSIONI	6.181.367,53	4.634.637,87	6.006.616,93	4.585.759,78
TOTALE PAGAMENTI	6.471.926,89	5.401.904,82	5.075.309,41	4.622.262,05
<b>FONDO CASSA al 31.12</b>	<b>1.533.159,10</b>	<b>765.892,15</b>	<b>1.697.199,67</b>	<b>1.660.697,40</b>
<i>Fondi vincolati</i>	1.442.658,72	722.786,86	1.750.150,19	1.717.806,96

Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo su dati Questionario, relazioni Organo di revisione, SIRTEL e BDAP

Dalla documentazione agli atti, risulta che l'Ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata come disposto dal principio contabile di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e, inoltre, ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nelle annualità 2015 e 2017, restituite a fine anno.

7. Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui negli esercizi 2015-2018.

<b>Residui attivi</b>	2015	2016	2017	2018
RESIDUI INIZIALI	5.728.396,24	893.606,29	556.789,56	793.273,41
RISCOSSIONI C/R	139.353,80	622.843,28	295.443,75	292.345,14
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-5.477.955,77	-32.914,60	-45.081,86	-15.938,16
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	111.086,67	237.848,41	216.263,95	484.990,11
RESIDUI DI COMPETENZA	782.519,62	318.941,15	577.009,46	338.584,55
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>893.606,29</b>	<b>556.789,56</b>	<b>793.273,41</b>	<b>823.574,66</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	2,43	69,70	53,06	36,85
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	11,47	7,36	9,18	7,31

<b>Residui passivi</b>	2015	2016	2017	2018
RESIDUI INIZIALI	7.517.784,05	2.329.561,94	1.286.082,71	2.530.720,42
RISCOSSIONI C/R	2.329.954,44	2.277.408,00	1.181.128,77	1.668.412,01
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-5.171.244,00	-5.257,46	-7.680,42	-8.168,10
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	16.585,61	46.896,48	97.273,52	854.140,31
RESIDUI DI COMPETENZA	2.312.976,33	1.239.186,23	2.433.446,90	1.656.341,14
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>2.329.561,94</b>	<b>1.286.082,71</b>	<b>2.530.720,42</b>	<b>2.510.481,45</b>
% PAGAMENTO RESIDUI	30,99	97,76	91,84	65,93
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	35,83	28,40	38,46	35,93

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Questionario, SIRTEL, BDAP

A chiusura dell'esercizio 2018, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, effettuata ai sensi dell'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 118 del 2011, si rileva che i residui attivi sono pari ad euro 823.574,66, di cui euro 484.990,11 relativi agli esercizi precedenti, con una percentuale di riscossione pari al 36,85 ed una percentuale di formazione pari al 7,31.

I residui passivi sono, invece, pari ad euro 2.510.481,45, di cui euro 854.140,31 relativi agli esercizi precedenti, con una percentuale di pagamento pari al 65,93 ed una percentuale di formazione pari al 35,93.

Dai dati indicati nella relazione al rendiconto 2018, si evince una difficoltà nella riscossione in conto residui della voce "Tarsu, Tia, Tari": a fronte di residui attivi al 01.01.2018 pari ad euro 60.135,10 sono stati riscossi euro 3.988,75. L'importo al 31.12, considerando i residui della



competenza è pari a euro 96.579,51. Risulta, tuttavia, un accantonamento a FCDE pari al 44,24 per cento. Si inviata, pertanto, l'Ente a porre in essere azioni volte al miglioramento della capacità di riscossione di tali somme e prestando massima attenzione ai termini prescrizionali.

8. Per quanto concerne la spesa per il personale, dalla documentazione agli atti, emerge il rispetto in tutte le annualità della normativa di riferimento, in particolare dei limiti ai sensi dell'art. 1, c. 562, della l. n. 296 del 2006 e ai sensi del c. 28, art. 9, del d.l. n. 78 del 2010.

In merito alle spese per incarichi di collaborazione autonoma, l'Organo di revisione, nella relazione allegata al rendiconto 2015, ha attestato che l'Ente non ha rispettato il limite massimo per tale tipologia di spesa, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 66 del 2014, precisando che: *"la spesa risultante dal conto annuale 2012, infatti, essendo pari ad euro 414.781,15, comporta un limite di spesa (4,5 per cento) di euro 18.665,15, mentre la spesa delle collaborazioni coordinate e continuative 2015 è pari ad euro 61.278,96. Si specifica che detto importo, facendo riferimento alle sole collaborazioni relative al sisma del 2009 e al SUAP, è interamente rimborsato"*. Tale criticità, evidenziata anche in sede di esame del rendiconto 2014, tuttavia, risulta superata, come attestato dall'Organo di revisione nelle relazioni inerenti alle annualità successive.

9. L'Ente ha trasmesso gli indicatori relativi alla tempestività dei pagamenti delle annualità in esame, che risultano essere pari a 25 (2015), zero (2016), 18 (2017) e 45 (2018).

Al riguardo l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2018, ha comunicato che *"l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti"*. Si raccomanda all'Ente di monitorare le misure che hanno garantito il rispetto della normativa vigente.

10. Con deliberazioni di questa Sezione n. 297/2015/PRSE e n. 58/2017/PRSE era stato evidenziato, tra l'altro, il mancato rispetto del limite di indebitamento, rispettivamente, per l'annualità 2013 e l'annualità 2014, anno in cui, peraltro, l'Ente non aveva contratto mutui.

Per quanto riguarda le annualità in esame, l'Ente ha contratto un nuovo prestito nel 2015 pari ad euro 78.000 e registra le percentuali indicate in tabella. Percentuali comunque elevate ma nel limite del 10 per cento ai sensi dell'art. 204 del Tuel.

2015	2016	2017	2018
7,95% (8,525 - quest)	7,73%	8,41%	7,48%

Fonte: Relazioni Organo di revisione

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si sottolinea come ogni azione tesa alla limitazione del debito entro i limiti previsti e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria.

11. Con deliberazione del 27 settembre 2017, n. 22, il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune

alla data del 23 settembre 2016, come di seguito indicate.

Denominazione Società	Tipo partecipazione	Attività svolta	quota partecipazione	Mantenimento/intervento di razionalizzazione
A.C.A. S.p.a. in house providing	diretta	Gestione ciclo delle acque nell'ATO Pescara n. 4	1,45%	mantenimento
AMBIENTE S.p.a.	diretta	Servizio smaltimento rifiuti	1,40%	mantenimento
ECOLOGICA S.r.l.	diretta	Servizio di igiene ambientale ai comuni	4,00%	alienazione
ECOLOGICA S.r.l.	Indiretta tramite Ambiente S.p.a.	Servizio di igiene ambientale ai comuni	51,00% (organismo tramite)	alienazione
PESCARA INNOVOVA S.r.l.	diretta	Gestione servizi di informativa nel territorio pescarese	1,00%	alienazione
"GAL" TERRE PESCARESI - Società consortile a r.l.	diretta	Programmazione e pianificazione progetti di sviluppo delle risorse in aree ambientali	0,05%	alienazione

Dalla citata deliberazione emerge il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per A.C.A. S.p.a. *in house providing* e per AMBIENTE S.p.a., mentre ha deliberato l'alienazione della ECOLOGICA S.r.l., in quanto non risulta indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, della PESCARA INNOVOVA S.r.l., precisando, come da allegato alla deliberazione, che *"la società non ha risposto alla richiesta di dati per la revisione ... e la stessa non è detenibile e si suggerisce di recedere dalla medesima con effetto immediato"* e della "GAL" TERRE PESCARESI - Società consortile a r.l., in quanto la *"società è composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori"*.

Con successive deliberazioni del 24 dicembre 2018, n. 30 e del 24 dicembre 2019, n. 28, relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute, rispettivamente, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 il Comune ha confermato le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria.

L'Organo di revisione, nei questionari relativi alle annualità in esame, ha osservato che il sistema informativo dell'Ente non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e la società partecipata; nei questionari 2017 e 2018, ha attestato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, c. 6, lett. J, del d.lgs. n. 118 del 2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e l'organismo partecipato recano la doppia asseverazione degli organi di revisione così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/2016/QMIG, precisando che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Questa Sezione sottolinea l'importanza di raggiungere la certezza dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata in modo tale da evitare il crearsi di situazioni debitorie occulte che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante.

12. Per le annualità in esame, si osserva una criticità in ordine ai valori registrati da un indicatore contenuto nel “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” (art. 18-bis, d.lgs. n. 118 del 2011): P5 - Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell’esercizio.

Tale parametro, pur non ancora applicabile alle predette annualità, costituisce un valido strumento al fine di evidenziare possibili criticità.

12.1 Nel sito istituzionale del Comune, alla Sezione “*Amministrazione trasparente*”, non risultano pubblicati, in particolare, i rendiconti approvati dall’Ente, per le annualità di riferimento. La Sezione, pertanto, richiama l’Amministrazione al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche disciplinati dal d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in particolare al rispetto degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, c. 1, e dell’art. 31 del suddetto decreto legislativo, riservandosi di monitorare, anche in relazione all’esercizio delle altre attività di controllo intestate a questa Sezione, il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione gravanti sul Comune.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo

#### **ACCERTA**

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e per l’effetto:

- l’Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a garantire il mantenimento dei parametri di sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- l’Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l’Ente potrà in essere.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Cugnoli (PE).

Richiama l’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 18 marzo 2021.

L'Estensore  
Luigi Di MARCO  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
Lorella GIAMMARIA